

Cassazione civile sez. III - 06/12/2024, n. 31275

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere Rel.
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 886/2024 R.G.

proposto da:

Ur.Ag. e Ve.Ma., rappresentati e difesi dall'avvocato S. F. (Omissis), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentato e difeso per legge dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1988/2023 depositata il 23/11/2023. Udata la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Ur.Ag. convenne in giudizio il Ministero della salute, davanti al Tribunale di Catania, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni a lui derivati a seguito di una emotrasfusione con sangue infetto avvenuta presso l'Ospedale (Omissis) di C nel gennaio 1971, quando egli aveva diciannove anni.

Nel giudizio intervenne Ve.Ma., coniuge dell'attore, chiedendo il risarcimento dei danni a lei direttamente derivati a causa della patologia contratta dal marito.

Il Tribunale accolse la domanda e, riconosciuta un'invalidità permanente nella misura del 35 per cento conseguente alla malattia epatica cronica derivante dalla trasfusione, condannò il Ministero al pagamento della somma di Euro 167.352, oltre interessi, in favore dell'attore, mentre dichiarò inammissibile la domanda della Ve.Ma. e condannò il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore.

2. La sentenza è stata impugnata dall'attore e dall'intervenuta e la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 23 novembre 2023, ha rigettato l'appello dell'Ur.Ag. e la domanda risarcitoria della Ve.Ma., condannando gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di appello.

La Corte territoriale ha osservato che l'appello proposto dall'Ur.Ag. era infondato, perché correttamente il Tribunale aveva calcolato il danno in base all'età che aveva il danneggiato nel momento in cui il contagio aveva manifestato i suoi effetti sul paziente e non a quella nella quale la trasfusione era avvenuta.

Quanto all'appello della Ve.Ma., la Corte di merito ha riconosciuto che ella, intervenendo prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, poteva comunque formulare domande nei confronti delle altre parti, ma senza attività istruttoria, cioè accettando il processo nello stato in cui si trovava al momento dell'intervento. Ma poiché l'appellante non aveva offerto alcuna prova del danno da lei subito in via diretta, la sua domanda risarcitoria doveva essere rigettata.

3. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania propongono ricorso Ur.Ag. e Ve.Ma., con unico atto affidato a due motivi.

Resiste il Ministero della salute con controricorso.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile con una proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., depositata dal Consigliere relatore in data 12 marzo 2024.

Avverso tale proposta i ricorrenti hanno fatto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 cod. civ., sostenendo che il ricorrente Ur.Ag. avrebbe diritto a vedere calcolato il risarcimento sulla base dell'età che aveva nel momento in cui ebbe luogo la trasfusione (19 anni), senza limitarlo a partire dal momento in cui la malattia aveva avuto uno sviluppo violento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 268 cod. proc. civ. e degli artt. 1226 e 2043 cod. civ., sostenendo che la ricorrente Ve.Ma. avrebbe diritto all'autonomo risarcimento del danno per avere costantemente aiutato il marito nelle varie fasi della malattia.

3. Si trascrive qui di seguito la proposta di definizione anticipata che è stata depositata.

"considerato che il ricorso si espone ad un preliminare rilievo di inammissibilità, ex art. 366 n. 3 c.p.c., per mancanza di una esposizione sommaria del fatto sostanziale e della vicenda processuale minimamente sufficiente: non viene offerta alcuna adeguata indicazione della vicenda sostanziale, né vengono illustrate le ragioni della sentenza di primo grado, né i motivi d'appello della controparte, né la motivazione della sentenza d'appello;

propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. con pronuncia di inammissibilità".

A fronte della trascritta proposta, il difensore del ricorrente si è limitato a chiedere che il ricorso venga deciso, senza avanzare alcuna osservazione critica alla medesima e senza depositare memoria in vista della discussione in camera di consiglio.

4. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto che il ricorso non contiene alcuna esposizione sommaria del fatto, per cui non è possibile valutare quale sia il presupposto sul quale i due motivi di ricorso si fondano.

Si deve aggiungere, ad abundantiam, che, ove pure non sussistesse la rilevata inammissibilità, i due motivi di ricorso sarebbero comunque privi di fondamento. Osserva il Collegio, in proposito, 1) che è corretto liquidare il danno assumendo come età quella che aveva il danneggiato nel momento in cui la malattia si è manifestata e non quella che aveva alla data della trasfusione, come da pacifica giurisprudenza di questa Corte; 2) che la Corte di merito ha correttamente rigettato la domanda della Ve.Ma., posto che dal secondo motivo di ricorso si trae ulteriore conferma che ella nessuna prova aveva fornito del danno da lei patito in via diretta, invocando, in realtà, non l'applicazione di una presunzione, quanto piuttosto il riconoscimento di un danno in re ipsa, il che è pacificamente da escludersi in base alla fermissima giurisprudenza di questa Corte.

5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in favore della controparte e al versamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.).

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200 più spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento della somma di Euro 2.600 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in favore della controparte e della somma di Euro 500 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'11 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2024.